

**Vista** la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, che prevede ai fini della conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, la costituzione della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000 mediante l'individuazione di siti di importanza comunitaria (SIC), designati successivamente come zone speciali di conservazione (ZSC), in cui si trovano tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II della Direttiva stessa;

**Vista** la direttiva 2009/147/CE, sostitutiva della direttiva 79/409/CEE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, che prevede all'articolo 3 l'individuazione e l'istituzione di zone di protezione speciale (ZPS) in cui sono presenti biotopi ed habitat importanti per la vita e la riproduzione delle specie di uccelli selvatici;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"

**Vista** la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e, in particolare l'articolo 1 che attribuisce alle regioni e province autonome il compito di istituire zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, nonché di provvedere al ripristino dei biotopi distrutti ed alla creazione dei biotopi;

**Preso atto che** nell'ambito degli impegni assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione sulla Diversità Biologica (CDB) di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992, avvenuta con la Legge n. 124 del 14 febbraio 1994 si colloca l'elaborazione di una Strategia Nazionale per la Biodiversità al fine di dare attuazione ai tre obiettivi principali della Convenzione che sono:

- la conservazione della diversità biologica, considerata sia a livello di gene, sia a livello di specie, sia a quello di comunità ed ecosistema;
- l'utilizzazione durevole, o sostenibile, dei suoi elementi;
- la giusta ed equa ripartizione dei vantaggi che derivano dallo sfruttamento delle risorse genetiche e dal trasferimento delle tecnologie ad esso collegate.

**Atteso che** la Strategia nazionale per la biodiversità troverà attuazione nel periodo 2011 – 2020, che con cadenza biennale sarà redatto un rapporto sull'attuazione della Strategia, che nel 2015 è prevista una verifica approfondita e condivisa sulla validità dell'impostazione della Strategia e sulle eventuali necessità di adeguamento e, infine, che al fine di valutare l'efficacia della Strategia Nazionale per la Biodiversità deve essere definito un sistema di monitoraggio periodico, basato su un insieme di indicatori di risultato e di impatto, che consentano di stimare il raggiungimento degli obiettivi;

**Vista** la legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007) che introduce la disciplina organica regionale della Rete Natura 2000 in attuazione dell'articolo 3 della direttiva Habitat e, in particolare, l'articolo 8 ai sensi del quale la Regione effettua il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario e al monitoraggio provvede la struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna;

**Visto** il comma 2 bis dell'articolo 8 della legge regionale 7/2008, inserito dall'articolo 2, comma 67, della legge regionale 18/2011, che prevede l'istituzione del Tavolo Biodiversità, quale strumento di consultazione tecnica della Regione, al quale partecipano le Università e istituzioni scientifiche presenti nel proprio territorio, gli organi gestori delle aree protette interessate e altri soggetti che siano interessati, di volta in volta, alle singole materie trattate per l'individuazione dei protocolli di monitoraggio necessari:

- all'attuazione del documento recante la "Strategia nazionale per la biodiversità" predisposto dal Ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio e del mare e approvato il 7 ottobre 2010 dalla Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;
- alla verifica dello stato di conservazione delle specie e degli habitat tutelati dalle direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE e delle specie di interesse regionale elencate nel regolamento di cui all'articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) emanato con D.P.Reg. 20 marzo 2009 n. 74 (Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali));

**Atteso che**, ai sensi del comma 2 ter dell'articolo 8 della legge regionale 7/2008, il Tavolo biodiversità è istituito con deliberazione della Giunta regionale che ne stabilisce le modalità di organizzazione e funzionamento e che, ai sensi del successivo comma 2 quater, per la partecipazione al Tavolo Biodiversità non sono riconosciuti compensi, indennità o emolumenti, comunque denominati;

**Considerato che** il Tavolo Biodiversità è strumento di consultazione tecnica della Regione per l'individuazione dei protocolli di monitoraggio necessari all'attuazione della Strategia nazionale per la biodiversità e alla verifica dello stato di conservazione delle specie e degli habitat tutelati dalle direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE e delle specie di interesse regionale e, pertanto:

- ad esso partecipa la struttura regionale che provvede all'attuazione di programmi ed iniziative comunitarie relativi alla tutela dei siti Natura 2000 ed agli adempimenti attuativi della Strategia nazionale per la Biodiversità la quale, in virtù di tali competenze, convoca e presiede il Tavolo biodiversità;
- ad esso partecipa la struttura regionale competente in materia di procedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di valutazione d'impatto strategico (VAS) e di valutazione d'incidenza (VINCA), procedimenti funzionali a garantire lo stato di conservazione di habitat e specie delle direttive comunitarie citate e, in particolare, degli assetti floristico, vegetazionale, forestale, faunistico e idrobiologico in relazione ai fattori di disturbo e alterazione ambientale;
- ad esso partecipa la struttura regionale competente in materia di tutela dei beni paesaggistici la quale svolge, tra gli altri, compiti di studio, analisi e proposte per la conservazione e la valorizzazione di elementi caratteristici del paesaggio che costituiscono habitat funzionali alla conservazione di specie di interesse comunitario;
- ad esso partecipano le Università regionali nonché le seguenti istituzioni scientifiche che, in virtù delle proprie conoscenze e competenze in materia di biodiversità, possono contribuire all'attuazione degli obiettivi specifici menzionati in premessa:
  - a) Musei regionali di storia naturale di Udine e di Trieste, in considerazione delle approfondite conoscenze in materia di fauna omeoterma e di invertebrati, tutelata dalla L. 157/1992;
  - b) Agenzia Arpa, in considerazione delle proprie peculiari funzioni di monitoraggio ambientale e, in particolare, di alcuni parametri ambientali inerenti gli habitat;
- è opportuno, in rapporto alle competenze del Tavolo biodiversità, che gli esperti indicati dalle Università e dalle istituzioni scientifiche siano esperti in biodiversità;
- al Tavolo biodiversità partecipano i legali rappresentanti degli organi gestori delle aree protette interessate dall'applicazione sul loro territorio dai protocolli di monitoraggio, le quali intervengono in relazione alle competenze sul proprio territorio, o loro delegati;
- è fatta salva la possibilità di integrare, con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2 ter, della legge regionale 7/2008, la composizione del Tavolo biodiversità con altri soggetti che siano interessati dai protocolli di monitoraggio concernenti le materie trattate;
- il Tavolo dura in carica 6 anni e ciò in quanto il medesimo può svolgere le proprie funzioni per un tempo corrispondente ai cicli di monitoraggio previsti dall'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE;

**Vista** la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 "Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

**Atteso** che il Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità ha richiesto, in data 24 maggio, la designazione degli esperti alle Università degli Studi di Udine e di Trieste e ai Musei regionali di storia naturale di Udine e di Trieste;

**Viste** le note del 6 giugno 2012, accolte al protocollo n. SCPA /8.3/ 41045 del 7 giugno 2012, e n. SCPA /8.3/41519 del 11 giugno 2012, con cui sono state rispettivamente espresse da parte delle Università degli Studi di Udine e di Trieste le designazioni degli esperti, prof. Pietro Zandigiacomo e prof. Mauro Tretiach,;

**Vista** la nota del 6 giugno 2012., accolta al protocollo n. SCPA /8.3/40987 del 7 giugno 2012 e la nota del 31 maggio 2012, accolta al n. prot SCPA /8.3/40987 del 4 giugno 2012, con cui sono state rispettivamente espresse da parte dei Musei regionali di storia naturale di Udine e di Trieste le designazioni degli esperti, dott. Paolo Glerean e dott. Nicola Bressi,

**Visto** l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che reca disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi;

**Viste** le dichiarazioni rese dagli interessati concernenti l'insussistenza di cause ostative alla nomina, come previsto dall'articolo 7 bis ante, commi 1 (condanne per reati previsti dal Titolo II del Libro II del codice penale) e 5 (appartenenza a società a carattere segreto) della legge regionale 75/1978, e successive modifiche e integrazioni;

**Ritenuto** di procedere all'istituzione del Tavolo Biodiversità presso la Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali e di definire le modalità di organizzazione e di funzionamento del suddetto Tavolo;

**Richiamato** il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** lo Statuto di autonomia;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali  
La Giunta regionale all'unanimità

### **delibera**

**1.** Ai sensi dell'articolo 8, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 7/2008 è istituito presso la Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, il Tavolo Biodiversità, quale organo di consulenza tecnica per l'individuazione dei protocolli di monitoraggio necessari:

- all'attuazione del documento recante la Strategia nazionale per la biodiversità;
- alla verifica dello stato di conservazione delle specie e degli habitat tutelati dalle direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE e delle specie di interesse regionale elencate nel regolamento di cui all'articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

**2.** Per le motivazioni esposte in premessa, il Tavolo Biodiversità è composto:

- a) dal Direttore del Servizio competente in materia di biodiversità, attualmente dott. Marina Bortotto, o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) dal Direttore del Servizio competente in materia di valutazione d'impatto ambientale, attualmente dott. Raffaella Pengue, o suo delegato;
- c) dal Direttore del Servizio competente in materia di tutela dei beni paesaggisti, attualmente dott. Chiara Bertolini, o suo delegato;
- d) da un rappresentante dell'Università degli Studi di Trieste, esperto in materia di biodiversità, prof. Mauro Tretiach;
- e) da un rappresentante dall'Università degli Studi di Udine, esperto in materia di biodiversità, prof. Pietro Zandigiacomo;
- f) da un rappresentante del Museo regionale di storia naturale di Udine, esperto in materia di biodiversità, dott. Paolo Glerean;
- g) da un rappresentante del Museo regionale di storia naturale di Trieste, esperto in materia di biodiversità, dott. Nicola Bressi;
- h) dal direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia Arpa, attualmente dott. Fulvio Daris, o un suo delegato esperto in materia di biodiversità;
- i) dai legali rappresentanti degli organi gestori delle aree protette interessate, di volta in volta, dalle materie trattate, o loro delegati esperti in materia di biodiversità.

**3.** E' fatta salva la possibilità di integrare, con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2 ter, della legge regionale 7/2008, la composizione del Tavolo biodiversità con altri soggetti che siano interessati dai protocolli di monitoraggio concernenti le materie trattate.

**4.** Il Tavolo Biodiversità esprime orientamenti, indicazioni o pareri, sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno che sono approvati col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

**5.** Le funzioni di segreteria del Tavolo Biodiversità sono assicurate da un dipendente del Servizio competente in materia di biodiversità.

**6.** Per la partecipazione al Tavolo Biodiversità non sono riconosciuti compensi, indennità o emolumenti, comunque denominati.

**7.** Il Tavolo rimane in carica sei anni.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE